

IN BREVE n. 007-2019

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

QUOTA 100 e CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI

Ai fini della pensione «Quota 100» i contributi in più casse previdenziali (AGO, gestioni sostitutive ed esclusive della gestione dei parasubordinati, gestione separata), purché non coincidenti, possono essere cumulati gratuitamente ai fini di perfezionare il requisito contributivo dei 38 anni di contributi. Non sono sommabili invece i periodi di lavoro nelle casse professionali, peraltro cumulabili ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. L'unico modo per valorizzare i periodi di lavoro nelle casse professionali ai fini della pensione «Quota 100» è la loro ricongiunzione all'Inps ex lege 45/90 che però è onerosa.

Da tener presente che per i lavoratori dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma prevista dall'art. 22, comma 1, lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, cioè di contribuzione effettiva in costanza di lavoro.

Legge 153/1969 - articolo 22

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

Per questo requisito si può tener conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata cioè anche quella nelle gestioni interessate al cumulo.

da Comunicato stampa Inps 30 gennaio 2019:

Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrare dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Modalità presentazione domanda

Col messaggio n.395 del 29 gennaio 2019 vengono comunicate le modalità di presentazione delle domande.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 395 del 29.01.2019 (documento 029)

ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' 2019

*Art.70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 5 commi 1 e 2, del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità*

<i>Anno</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
2018	€ 507,42	€ 15.039,96	€ 75.199,80	€ 5.013,32	€ 25.066,60
2019*	€ 513,01	€ 15.205,63	€ 76.028,16	€ 5.068,57	€ 25.342,85

*Per l'anno 2019 l'importo è stato determinato sulla base del dato provvisorio comunicato con circolare INPS n.122 del 27/12/2018

ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' AGGIUNTIVA 2019

Art. 5 comma 4 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità

<i>Anno</i>	<i>Reddito</i>	<i>Importo ulteriore prestazione</i>
2018	€ 18.000	€ 1.000
2019	€ 18.198	€ 1.011

RIVALUTAZIONE PENSIONI ENPAM

La variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 è del 1,1%. Pertanto in base all'articolo 26 comma 1 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale e dall'articolo 25 comma 1 del Regolamento di Medicina Convenzionata e Accreditata le Pensioni in godimento al 31 dicembre 2018 sono maggiorate dello 0,83% sino al limite di quattro volte il limite il trattamento minimo Inps e dello 0,55% oltre tale limite. La delibera sarà applicata dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti.

*Art. 25, comma 1, del Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata
Art.26, comma 1, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale*

<i>Anno</i>	<i>4 volte il trattamento minimo INPS</i>	<i>Istat 75%</i>	<i>Istat 50%</i>
2018	€ 26.098,28	0,83%	0,55%
2019	€ 26.385,84	0,83%	0,55%

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo celebrativo del 90° anniversario della firma dei Trattati del Laterano - Patti Lateranensi (emissione congiunta col Vaticano)

Data di emissione 11 febbraio 2019



Vignetta: riproduce la Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense dove l'11 febbraio 1929 vennero firmati i Patti Lateranensi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Completano il francobollo le leggende "ROMA 11 FEBBRAIO 1929", "FIRMA DEI PATTI LATERANENSI", "SALA DELLA CONCILIAZIONE", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

CONCORSO 38		Totocalcio		ACQUA BRILLANTE RECCARO			
PARTITE DEL 20-5-1956		FIGLIA		SPOGLIO		MATRICE	
N°	Squadra 1*	Squadra 2*	Concorso 38 del 20-5-56				
1	Atalanta	Novara					
2	Bologna	Roma					
3	Juventus	Pro Patria					
4	Milan	Torino					
5	Napoli	Lanerossi					
6	Padova	Spal					
7	Sampdoria	Florentina					
8	Triestina	Inver					
9	Brescia	Palermo					
10	Legnano	Modena					
11	Verona	Como					
12	Cremonese	Venezia					
13	Siracusa	Carabinieri					
14	Prato	Treviso					
15	Empoli	Pavia					

dal sito di F.Abruzzo

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25920>

1 2 X e L'ITALIA RIPRESE A SOGNARE a cura di Pino Corrias

1946: nasceva la schedina Sisal, l'azzardo innocuo che infiammò un popolo distrutto dalla guerra ma pronto a scommettere sul proprio futuro. E il Totocalcio divenne l'emblema del miracolo economico di un Paese che però oggi non c'è più...[continua...]

LEGGI IN https://storiedicalcio.altervista.org/blog/nascita_totocalcio.html

ENPAM - QUOTA A e CONTRIBUTO DI MATERNITA' 2019

I contributi per la Quota A del Fondo di Previdenza Generale vengono calcolati a norma di Regolamento annualmente in misura pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (Istat) fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento e il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

Ecco i contributi 2019:

- per gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età € 226,40
- per gli iscritti dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 35° anno di età € 439,46
- per gli iscritti dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 40° anno di età € 824,68
- per gli iscritti ultraquarantenni € 1.523,03
- per gli studenti dal V anno del corso di laurea in Medicina

- e Chirurgia e in Odontoiatra (50% di quello previsto per gli iscritti fino ai 30 anni) € 113,20
- quota ridotta per coloro che, titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, avevano presentato domanda di ammissione al beneficio di contribuzione ridotta € 824,68

Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. L'opzione è irrevocabile.

- contributo per l'indennità di maternità, adozione e aborto € 44.00
(con approvazione dei Ministeri vigilanti)

Ricordiamo che il pagamento è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo.

L'avviso di pagamento viene trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV e può essere pagato in unica soluzione entro il 30 aprile, oppure in quattro rate con scadenza

- 30 aprile,
- 30 giugno,
- 30 settembre,
- 30 novembre.

E' possibile anche la domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata attraverso la procedura SDD con adesione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del contributo (direttamente online - area riservata del portale ENPAM e compilazione del modulo di adesione).

Per gli studenti il versamento del contributo è annuale e può essere effettuato con bollettino MAV inviato dalla Banca Popolare di Sondrio ad aprile oppure con addebito diretto in favore della Fondazione.

I contributi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

NO REGIME FORFETTARIO PER I MEDICI INTRAMOENIA da NewsLetter n.7/2019 OmceoMi

Le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario. Questa la risposta del MeF

Vedi anche Brevia 006/2019

DIMISSIONI CONDIZIONATE PER PENSIONAMENTO «QUOTA 100»

Attenzione alle dimissioni: messaggio Inps n. 453 del 31-01-2019 **«le dimissioni condizionate non saranno prese in considerazione»**.

Le dimissioni del pubblico dipendente hanno natura di negozio unilaterale recettizio, che determina la risoluzione del rapporto stesso dal momento in cui la amministrazione ne è a conoscenza ed è indipendente dalla volontà di quest'ultima; dunque, le dimissioni non necessitano di accettazione per essere efficaci.

Infatti le dimissioni del pubblico dipendente, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, non ammettono le previsione di qualsiasi tipo di condizione.

Dunque prima di presentare la domanda per pensionamento «Quota 100» attendere la ratifica definitiva in legge del DL n.4/2019.

INL - TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (versione febbraio 2019) da DplMo - fonte: *Ispettorato Nazionale del Lavoro*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – **aggiornato a febbraio 2019** – del **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste le novità previste in questa versione:

- Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
- Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
- Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

Apri collegamento con CTRL + clic

AGENZIA ENTRATE - COMUNICATO STAMPA (30 gennaio 2019)

Disponibili online i modelli Redditi 2019 Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2019 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2018. Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore e la nuova gestione delle perdite d'impresa. Online anche i modelli Cnm 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019. Nei modelli Redditi di quest'anno, inoltre, il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Entra in campo il bonus verde – Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Donazioni al terzo settore, le novità – Da quest'anno è possibile indicare nei modelli Redditi l'ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall'IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.

Nuova gestione delle perdite d'impresa - I quadri di determinazione del reddito d'impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d'impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d'imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l'intero importo).

Rivalutazione dei beni d'impresa – Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante.

Per modello 730/2019 e istruzioni:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/730+2019/modello+730+2019/indice+modello7302019>

LISTE D'ATTESA: TEMPI BIBLICI, DISSERVIZI CUP, SCARSE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI PRIVE DEI CODICI DI PRIORITÀ. IL REPORT DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI PRIMI 4 MESI DEL NUMERO VERDE da FimmgNotizie di martedì 12 febbraio 2019

Tempi biblici (soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli), disservizi del Cup, prescrizioni che non riportano sempre l'indicazione di primo accesso o controllo e se di primo accesso che non indicano la classe di priorità che viene a volte indicata per i controlli. E ancora, sono in pochi i cittadini che accedono ai siti istituzionali, regionali, aziendali per informarsi e chi lo ha fatto ha riferito che le informazioni presenti sui siti web delle ASL non risultano complete, chiare ed efficaci.

PENSIONATI D'ORO...PUNTUALIZZAZIONE DI MICHELE POERIO

I cittadini italiani che colla loro pensione superano l'importo di 100.000 € lordi anno non sono "parassiti sociali" né tantomeno "gente che ci ha rubato il futuro", ma sono "gente che ci ha assicurato il futuro" perché è assolutamente incontestabile che:

- sono cittadini, i 75/80enni di oggi che hanno ricostruito l'Italia dalle macerie della guerra trasformandola da un Paese prevalentemente agricolo nella settima potenza mondiale industriale, portando la vecchia "liretta" a vincere l'Oscar delle valute, lavorando ed esercitando per decenni ai più alti livelli; non chiedono ringraziamenti ma almeno rispetto;
- sono cittadini che hanno versato regolarmente contributi previdenziali adeguati con trattenute alla fonte secondo le leggi al tempo vigenti;
- sono cittadini che hanno pagato regolarmente le tasse concorrendo in tal modo a garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali (istruzione, sanità, ecc.);
- sono cittadini che sono andati in quiescenza nella certezza del rispetto del principio di "legittimo affidamento" ai sensi del quale quando vanno in pensione firmano con lo Stato un vero e proprio contratto che non può essere disatteso da una delle parti contraenti. Pacta servanda sunt;
- sono cittadini che continuano a pagare l'aliquota marginale massima dell'IRPEF, diversamente da quanto succede nei più importanti paesi europei dove i pensionati godono di una fiscalità di favore e vengono detassati in rapporto all'età.

E' un abuso toccare le Pensioni

Fare chiarezza nei conti INPS. Evidenziare la spesa per l'assistenza e quella per la previdenza

Regolarizzare la gestione dei contributi pubblici e di quelli privati, versati dai lavoratori e dalle rispettive aziende

Le Pensioni sono retribuzioni differite. Ripristinare la rivalutazione delle Pensioni al costo della vita.

Incentivi alle piccole, medie e grandi aziende per la creazione di nuovi posti di lavoro

Recuperare nuove risorse attraverso un responsabile controllo sulla spesa pubblica dei Comuni, delle Province, delle Aree Metropolitane e delle Regioni

Lavoro ai Giovani, ai senza lavoro, a chi ha perso il lavoro e agli invalidi civili, con massicci investimenti pubblici e privati

Adeguare la tassazione sulle Pensioni alle condizioni esistenti negli altri Paesi europei

Incentivare i consumi, attraverso la riduzione della pressione fiscale sulle Pensioni e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici.

Una Sanità diversa ed efficiente in grado di soddisfare le nuove esigenze degli Anziani di "lunga durata"

I Pensionati una risorsa! Assistenza e Previdenza un grande equivoco.

Gilet Bianchi



I "Gilet Bianchi": sono i Pensionati Italiani, da troppi anni senza difesa alcuna ed alla mercé dei Governi degli ultimi 30 anni. Sono i Pensionati al minimo, le cui Pensioni devono essere portate almeno a 1000 euro; sono gli invalidi civili, i cui assegni sono fermi a circa 300 euro e che devono essere portati almeno a 1000 euro; sono quei Pensionati del ceto medio, le cui Pensioni sono state bloccate temerariamente e che non godono più della necessaria perequazione; sono tutti quei Pensionati ai quali viene negato il diritto alla tranquillità all'atto del pensionamento. Da qualche tempo lo Stato non riconosce più la Pensione come retribuzione differita.

INTRAMOENIA, CIMO: AFFARE PER AZIENDE SANITARIE. MEDICI ESTRANEI A LISTE D'ATTESA

da DoctorNews anno XVIII - n. 33 - 13 febbraio 2019

Una decisa presa di distanza dalle "demagogiche argomentazioni contro i medici e l'esercizio della libera professione". a esprimerla un comunicato cimo in risposta alla relazione al parlamento sulla libera professione presentata dal ministero della salute [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/intramoenia-cimo-affare-per-aziende-sanitarie-medici-estranei-a-liste-dattesa/?xrtid=LPCTCLRXYTXLPTXLLTLCV>

LISTE D'ATTESA: TEMPI BIBLICI, DISSERVIZI CUP, SCARSE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI PRIVE DEI CODICI DI PRIORITÀ. IL REPORT DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI PRIMI 4 MESI DEL NUMERO VERDE 1500. DAL LAZIO RECORD DI CHIAMATE

da QuotidianoSanità anno IV • numero 2201 del 12 febbraio 2019

A poco più di 4 mesi dall'avvio del numero di ascolto sono state circa 1.800 le segnalazioni giunte al Ministero di cui il 59% per lamentarsi delle lunghe attese. Il più alto numero di proteste da Roma, Milano e Napoli. Emersa la necessità di informazione sulle modalità di fruizione dei servizi di specialistica ambulatoriale, sulle modalità di prenotazione, sul ruolo del CUP, sul significato del Piano Nazionale. Ancora poco usati i servizi web, ma chi li usa trova poche informazioni [\[continua...\]](#)

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70856&fr=n

LEGGE SEMPLIFICAZIONI (n.12 di conversione del DL 135/2019)

Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale


1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorit  per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonch  le relative modalit  di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 bis Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari



1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020»; b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanit  nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».



2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

3. Per le finalit  di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonch  per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalit  di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».

4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonch  dalle regioni interessate, ed e' effettuato computando gli importi gi  versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.

5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende soddisfacente di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle

segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017.

ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI e SEZ. GIURIDICA

CIR10a

Nelle giornate in cui si fruisce del permesso per particolari motivi personali o familiari o del permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o visite diagnostiche è possibile richiedere un permesso sindacale?

Questa Agenzia si è già espressa in ordine alla possibilità di riconoscere la fruizione distinta delle due tipologie di permesso di cui sopra anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario che, configurandosi come un suo diritto soggettivo, non è passibile di alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 o dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del d. lgs n. 151/2001. Le modalità di fruizione devono, in ogni caso essere definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, fermo restando che, anche laddove l'amministrazione adotti le modalità applicative suggerite, è possibile non riconoscere i permessi per motivi personali o familiari, qualora la concessione degli stessi non risulti compatibile con le esigenze di servizio, come espressamente previsto dall'art. 48, comma 1.

Tanto premesso, si ritiene che i permessi derivanti dalla normativa a tutela dell'esercizio passivo o attivo dei diritti sindacali possano rientrare nell'ambito dei diritti soggettivi e quindi possano essere fruiti congiuntamente ai permessi sopra citati.

CFL28

La fruizione dei permessi orari di cui all'art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 è strettamente legata a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici del dipendente che presenta richiesta o può essere estesa anche alle medesime fattispecie relative a familiari?

Come si evince chiaramente dalla formulazione dell'art.35 (comma 1, "Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento"; comma 2: "I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia...") del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, gli specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono riconosciuti solo ai dipendenti che ne facciano richiesta. Pertanto, si esclude che gli stessi possano essere fruiti dal dipendente anche per visite, terapie, ecc., connesse ad esigenze di congiunti del lavoratore.

ALLEGATO A PARTE – ARAN CIR10a e CFL28 (documento 037)

SEZIONE REGIONALE CONTROLLO PUGLIA N. 161/2018 ENTI LOCALI **- SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE - PRESUPPOSTI** **NECESSARI**

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Ancora una volta i magistrati contabili intervengono sulla materia dello scorrimento delle graduatorie concorsuali per la copertura di posti disponibili, per ribadire principi enunciati da altre sezioni (sez. Umbria del. n.28/2018; n.124/2013), in particolare evidenziano che: "in primo luogo l'inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati; detta conclusione costituisce un caposaldo generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, diretto, come già in precedenza evidenziato, ad escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti. (vedi anche TAR Sardegna, I, 17 luglio 2013 n. 552 e TAR Basilicata, 6 aprile 2012, n.171). Lo scorrimento della graduatoria, inoltre, presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n.864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. In conclusione, spetta in via esclusiva all'ente locale valutare, alla luce della recente normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, la ricorrenza o meno dei presupposti che giustificano il ricorso allo scorrimento della graduatoria".

ALLEGATO A PARTE - CC sez,Controllo Puglia del. n. 161-18 (documento 030)

SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CAMPANIA N. 158/2018 ENTI **LOCALI - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE -** **POSSIBILE PER POSIZIONI LAVORATIVE OMOGENEE**

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati in merito alla possibilità di scorrere una graduatoria ancora vigente, formata in un precedente concorso, per ricoprire un posto afferente alla medesima area ma con profilo diverso, evidenziano che: "la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata. Questo è pacificamente ammesso con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare." In tal senso deliberazioni Sez. controllo Umbria n. 124/2013 e n. 28/2018.

ALLEGATO A PARTE - CC sez,Controllo Campania del. n. 158-18 (documento 031)

PRESTAZIONI DEI MEDICI DI BASE: NON C'È OBBLIGO DI **"E-FATTURA"** da FiscoOggi del 14 febbraio 2019

A ribadirlo è l'Agenzia delle entrate in risposta a un'istanza di interpello; a partire dal 1° gennaio 2019, inoltre, stop anche all'invio dei dati ai fini dello spesometro

Per le prestazioni eseguite nei confronti dell'Asl e direttamente a favore dei pazienti (i cui dati sono

stati trasmessi al Sistema tessera sanitaria) i medici di famiglia non sono tenuti a emettere fatture elettroniche; inoltre, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti neanche all'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 54/2019.

Quesito

Le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base devono essere documentate tramite fattura elettronica?

Anche per i medici di base è venuto meno l'obbligo di invio dello spesometro?

Risposta

Le disposizioni normative che hanno previsto, dal 1° gennaio 2019, l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica non hanno modificato le previsioni della disciplina Iva in materia di certificazione delle operazioni (tramite fattura o altri strumenti idonei, come scontrini, ricevute fiscali o altro). Pertanto, se l'obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non può ritenersi sussistente ora. A tal proposito si ricorda che per le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base nei confronti di vari enti la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi ([articolo 2](#), Dm 31 ottobre 1974).

Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria (*cf* [articolo 10-bis](#), Dl 119/2018).

Alla luce di queste considerazioni, quindi, i medici di base non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell'Asl né per quelle nei confronti dei pazienti e comunicati al Sistema tessera sanitaria (quest'ultimo esonero vale solo per il 2019).

Per quanto riguarda lo spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), si ricorda che il legislatore, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica, ne ha previsto la soppressione (*cf* [articolo 21](#), Dl 78/2010 e articolo 1, [comma 916](#), legge 205/2017).

Di conseguenza, anche i medici di base, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti all'invio dello spesometro. Tuttavia l'abrogazione dell'articolo 21, Dl 78/2010 esclude l'invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a partire dal 1° gennaio 2019 (anche se riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Interpello risposta 54/2019 (documento 032)

PENSIONI - NECESSARIO SEPARARE SPESA PENSIONISTICA E ASSISTENZIALE

Commento di Giorgio Ambrogioni al sesto rapporto di 'Itinerari previdenziali' . Roma, 13 febbraio 2019. "Il sesto rapporto di 'Itinerari previdenziali' fa chiarezza sulle reali dinamiche delle nostre pensioni: la spesa pensionistica è sotto controllo, ma la 'zavorra' della spesa assistenziale, in continua crescita, determina un peso insostenibile per le casse dello Stato": lo ha detto il Presidente di CIDA, Giorgio Ambrogioni, commentando il sesto rapporto di Itinerari previdenziali sul sistema previdenziale italiano, presentato al Governo e alle Commissioni parlamentari, presso la Camera dei Deputati. "Il rapporto illustrato da Alberto Brambilla, manda un messaggio chiarissimo alla classe politica italiana: se non viene separata la spesa pensionistica da

quella assistenziale, che è in continua crescita, proseguiranno gli allarmi sulle pensioni da parte degli Organismi economici internazionali e le bocciature delle agenzie di rating. Al contrario – sostiene Ambrogioni citando i dati del Rapporto – dal 2013 al 2017, al netto dell’assistenza, la spesa pensionistica ha fatto registrare un aumento medio pari allo 0,88%, diretta conseguenza delle riforme succedutesi in questi ultimi anni che, quanto meno, hanno stabilizzato la spesa pur con qualche criticità in termini di equità sociale. A preoccupare sono soprattutto i numeri dell’assistenza, il cui costo nel 2017, ammonta a 110,15 mld di euro, circa 27 mld in più rispetto al 2012. Per finanziare tale sistema di welfare, occorrono tutti i contributi sociali, tutte le imposte dirette e, ancora, poco meno di 8 mld da reperire tramite le imposte indirette. Di conseguenza le risorse da destinare a crescita e sviluppo sono sempre più residue”. “E’ evidente che occorre procedere al più presto alla separazione fra previdenza ed assistenza, per fare chiarezza nei conti e avere un quadro preciso sul quale inserire un corretto corpo normativo, sia esso di gestione dell’esistente, sia di riforma e orientamento futuro. Come correttamente suggerisce il Rapporto, è indispensabile un accorto monitoraggio della spesa assistenziale, anche attraverso l’istituzione di un casellario centrale. A questo vanno aggiunti un più efficace contrasto all’evasione fiscale e contributiva quali passaggi fondamentali per la sostenibilità del sistema previdenziale”. “Il Rapporto, inoltre, ‘boccia’ le novità contenute nella legge di bilancio, cioè ‘quota 100 e reddito di cittadinanza – prosegue il Presidente di CIDA – perché determinano un aumento eccezionale e non programmato dei pensionati, nonché un incremento di 8 miliardi della spesa assistenziale. Anche il divieto di cumulo dei pensionati è irrazionale, perché mortifica le professionalità, le competenze e il contributo attivo che i pensionati possono dare in termini di produttività e di impegno sociale”. “Infine, visto che la spesa pensionistica appare sotto controllo, confermiamo il nostro giudizio fortemente negativo su misure quali il blocco della perequazione delle pensioni all’inflazione e il contributo di solidarietà su quelle di importo medio-alto. Si tratta di provvedimenti demagogici, che alimentano l’odio sociale, sono ininfluenti per l’equilibrio dei conti pubblici e, a nostro parere, risultano viziati di incostituzionalità”, ha concluso Ambrogioni.

DILAZIONE PAGAMENTO TFS PER QUOTA 100

Per i lavoratori del pubblico impiego che si accingono ad andare in pensione con la nuova quota 100 slittamento dei termini di pagamento delle indennità di buonuscita.

L'articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede infatti che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che conseguono la pensione con 62 anni e 38 di contributi dal 1° agosto 2019 decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20.

Decorrono da questa data le dilazioni di pagamento e in particolare quelli relativi agli importi:

- a) in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- b) in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo pagato dopo 12 mesi dalla prima tranche, sarà pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo, dopo 12 mesi dal secondo pagamento, sarà pari all'ammontare residuo.

Il DL 4/2019 mette una pezza a questo meccanismo penalizzante:

- prestito sino a 30mila euro erogato dal settore;
- defiscalizzazione (art.24 del DL 4/2019 del TFS (rimane escluso il TFR) commisurata all'entità della dilatazione temporale nel pagamento della buonuscita.

DECRETO LEGGE n.4/2019 - articolo 24 - Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. **E NON SI APPLICA AL TFR ... !!!**

INPS - CONGEDI PAPÀ: PROROGA E AMPLIAMENTO PER IL 2019 da DplMo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, con il quale informa che la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il [messaggio n. 6499/2013](#).

Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la [circolare n. 181/2013](#), che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruito dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L'articolo 1, comma 278, lett. c), della citata [legge n. 145/2018](#) ha, infine, prorogato, per l'anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. il messaggio n. 894/2018).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si può fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 591 del 13.02.2019 (documento 033)
Decreto Min. Lav. e Politiche Soc. 2.12.2012 (documento 034)
INPS Messaggio n. 894 del 27.02.2018 documento 035)
INPS Circolare n.40 del 14.03.2013 (documento 036)

TALI NORME DI LEGGE NON SONO ANCORA APPLICATE NEL PUBBLICO IMPIEGO VEDI ARAN (documento allegato 037) MANCANDO IL RECEPIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA !!!!

ENPAM - TUTELA INABILITA' TEMPORANEA A PRESCINDERE DAL

REDDITO da Enpam Previdenza n.5 del 13 febbraio 2019

Previdenza a sostegno della professione

a cura di Alberto Oliveti, Presidente della Fondazione Enpam

Tutelare il rischio salute degli iscritti è fondamentale per sostenere la professione. Dopo aver consolidato le fondamenta del nostro sistema pensionistico, garantendone la sostenibilità con riforme importanti, oggi arriviamo al traguardo di aver reso un diritto previdenziale (cioè per tutti) l'indennizzo delle assenze lunghe per infortuni o malattie.

Sono sempre stato convinto che la previdenza non debba interessarsi soltanto del periodo post-lavorativo, ma debba essere anche pro-lavorativa. In questo senso al medico, come all'odontoiatra, dobbiamo offrire un welfare che gli dia tranquillità durante la vita professionale.

Non a caso una delle prime iniziative adottate dal Consiglio di amministrazione durante questo mandato è stato coprire tutti i lavoratori con una polizza gratuita sulle cure di lungo periodo (Long term care).

Inoltre ci siamo fatti promotori di forme di sanità integrative del Ssn mettendole a disposizione di tutti i nostri iscritti. Abbiamo poi potenziato la protezione assicurativa per infortunio e malattia dei medici di medicina generale.

Adesso, con quest'ultima riforma portiamo sotto l'ombrello previdenziale anche l'inabilità temporanea dei liberi professionisti, dimezzando i tempi di carenza e raddoppiando gli aiuti possibili.

Tutto questo lo abbiamo fatto mantenendo altissima l'attenzione sulla fase post-lavorativa, intesa sia come quiescenza sia come impossibilità definitiva di lavorare.

Non è un caso che in parallelo alle tutele per chi lavora abbiamo ampliato la platea di coloro che possono accedere alle tutele assistenziali offerte tradizionalmente dall'Enpam, alzando i limiti di reddito per case di riposo e assistenza domiciliare e riconoscendo il peso vero dell'invalidità nel bilancio familiare.

Accanto al welfare della tranquillità abbiamo anche sviluppato un welfare che consenta agli iscritti di cogliere le opportunità che si presentano durante la vita professionale.

In questo senso vanno inquadrati gli sforzi per facilitare l'accesso al credito: all'iscritto diamo la tranquillità di potersi comprare la casa, ma anche l'opportunità di accendere un mutuo per farsi un proprio studio professionale. Anche questo è essere pro-lavorativi.

Come lo è attivarsi – cosa che faremo – per facilitare i professionisti nell'acquisire e migliorare le abilità trasversali necessarie per competere in un mondo senza più frontiere e sempre più caratterizzato dal lavoro delle macchine e dell'intelligenza artificiale.

Una previdenza pro-lavorativa è infine quella che accorcia gli anelli della catena generazionale. Per questo abbiamo inserito gli studenti, facendoli iscrivere già dal 5° anno di università e offrendo loro la tranquillità delle nostre tutele, a partire da quelle per la maternità, con la possibilità di aumentare l'anzianità contributiva, come se riscattassero due anni di laurea al costo di 113 euro l'anno.

All'orizzonte c'è poi la concretizzazione dell'App, l'anticipazione della prestazione pensionistica che permetterà ai convenzionati più anziani di avviarsi verso la pensione in maniera morbida, dando però ai giovani l'opportunità di inserirsi da subito a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Ecco il nostro sostegno alla professione.

Infortuni e malattia, diritti per tutti i liberi professionisti

a cura di Gabriele Discepoli

Entrata in vigore la riforma. Tutelati tutti i liberi professionisti indipendentemente dal reddito. L'assegno può durare fino a 24 mesi

La tutela degli infortuni e della malattia dei liberi professionisti passa dall'Assistenza alla Previdenza. In termini pratici questo significa che da oggi, in caso di inabilità temporanea, l'indennizzo verrà garantito a tutti e non più solo a chi ha un reddito al di sotto di limiti stringenti.

Chi sarà costretto ad assentarsi dallo studio potrà contare su un'indennità pari all'80 per cento del reddito dichiarato ai fini della Quota B.

Potrà far domanda anche chi ha un fatturato alto: l'unico limite sarà sull'importo massimo dell'aiuto che si riceverà dall'Enpam (circa 5mila euro al mese, o più precisamente 167,11 euro al giorno).

Mentre quindi l'importo del sussidio massimo è più che raddoppiato rispetto a prima (era di 80 euro al giorno), i tempi di carenza si sono dimezzati: si potrà ottenere la tutela a partire dal 31° giorno di malattia o infortunio anziché dal 61° come in passato.

La riforma dell'inabilità temporanea rientra tra gli obiettivi del Consiglio di amministrazione Enpam che si è prefisso di tutelare i professionisti per facilitare la vita lavorativa

La riforma dell'inabilità temporanea rientra tra gli obiettivi del Consiglio di amministrazione Enpam che, per il mandato 2015-2020 si è prefisso di tutelare i professionisti mettendo a punto un welfare di categoria per facilitare la vita lavorativa. Ma il cambio di passo su questo tipo di tutele è anche figlio dei tempi che cambiano.

“Fino a 10/15 anni fa il nostro reddito ci consentiva di occuparci della pensione, o di affrontare i disagi o problemi che ci possono investire, solo nel momento in cui si decideva di smettere di lavorare o quando si palesavano le criticità. Oggi il nostro reddito non ci consente più questo atteggiamento”, osserva il vicepresidente vicario dell'Enpam Giampiero Malagnino.

“Se per esempio in passato essere costretti ad assentarsi dallo studio per due mesi era un problema tutto sommato superabile grazie ai risparmi che avevamo messo da parte, oggi un'assenza di questo tipo mette in difficoltà i bilanci dei nostri studi e spesso i bilanci della nostra famiglia”, dice Malagnino.

Tre anni

Il diritto alla tutela scatta dopo aver versato la Quota B per almeno tre anni. Girata quella boa l'aiuto riguarderà tutti: sia i liberi professionisti puri, sia i medici e gli odontoiatri che svolgono la libera professione affiancandola all'attività in convenzione o al lavoro dipendente. Tuttavia solo chi sceglie di pagare la Quota B con l'aliquota piena, avrà tutele piene. Chi opta per l'aliquota ridotta, riceverà un sussidio calcolato in proporzione a quanto versato.

Durata massima

L'assegno accompagnerà il libero professionista anche nelle situazioni gravi, giacché è previsto che possa durare fino a 24 mesi. Nel malaugurato caso in cui l'inabilità dovesse trasformarsi da temporanea a permanente, dal sussidio si potrà passare alla pensione di invalidità. Per questa, all'Enpam non è previsto alcun requisito minimo di anzianità. L'Enpam anzi integrerà l'anzianità contributiva del suo iscritto aggiungendogli fino a un massimo di 10 anni.

Come i medici di famiglia

La tutela dell'inabilità temporanea dei liberi professionisti è ora analoga a quella garantita ai medici di medicina generale.

La differenza è che i medici di famiglia sono protetti anche per i primi 30 giorni di malattia e infortunio, grazie a una polizza assicurativa sottoscritta dall'Enpam ma pagata con trattenute sui loro compensi. Forse un modello a cui tendere.

ALLEGATO A PARTE - ENPAM Regolamento inabilità temporanea (documento 038)

Come fare per:

Come si presenta la domanda

Vedi il sito Enpam: Inabilità temporanea liberi professionisti

<https://www.enpam.it/comefareper/infortuni-e-malattie/inabilita-temporanea-liberi-professionisti>

FORUM PENSIONATI COMUNICA

Il coordinamento Forum pensionati sta attivando la raccolta per le pre-adesioni al ricorso contro i tagli sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione (ormai diventati una abitudine e non una semplice tantum!) e contro il taglio per i trattamenti di pensione over 100 mila euro lordi annui.

Per il modulo di pre-adesione alle azioni legali 2019 a tutela delle pensioni:

Coordinamento Forum/Unpit forumpensionati10@gmail.com

